

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 274/2025

nel giudizio in materia di pensioni **n. 68850**, iscritto il giorno 11 giugno 2022, promosso da

G. L. A. (C.F.: OMISSIS), elettivamente domiciliato in Avola in via Cavour 50 presso lo studio dell'avv. Pietro Agliano', elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC pietro.agliano@avvocatisiracusa.legalmail, per mandato in atti

contro

INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Tiziana G. Norrito e dall'avv. Gino Madonia

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udite le parti nella pubblica udienza del 29 luglio 2025, come da verbale;

FATTO

I)- Con l'atto introduttivo del giudizio G. A. L. ha contestato il provvedimento dell'INPS datato 15.02.2022 e pervenuto al ricorrente

il 15.03.2022 di accoglimento della domanda n. 96000072 del 22/06/1994 avente ad oggetto il riscatto della laurea nel Fondo IPOST, atteso che -ad avviso del ricorrente- l'INPS ha erroneamente quantificato in Euro 10.650,13 l'importo da versare per l'accredito della relativa contribuzione sulla posizione assicurativa, invece di Euro 2.001,77 (lire 3.875.969) ex art.13 DPR 1902/1973 ratione temporis applicabile.

Il ricorrente ha premesso che:

a)- al tempo della presentazione della domanda, cioè nel 1994, era Vice Dirigente Amministrativo della Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, in servizio con effetto economico dal 11.01.1988 ed effetto giuridico dal 31.12.1987 per avere vinto il concorso a Consigliere Amministrativo 7A dell'allora Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, cui si accedeva solo se in possesso di diploma di laurea;

b)- al fine di non incorrere in decadenza aveva comunque pagato l'onere come quantificato dall'INPS nell'impugnato provvedimento;

c)- l'INPS ha erroneamente applicato l'art. 13 della legge 12/8/1962, n.1338, mentre, invece la domanda di riscatto del ricorrente del 14.06.1994 doveva essere *ratione temporis* regolata dall'art. 13 del DPR 1092 del 29.12.1973 con conseguente minore quantificazione dell'onere.

Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto di affermare il diritto al riscatto -ai fini della misura del trattamento di quiescenza- del corso di laurea in giurisprudenza di cui alla domanda del 14.06.1994, con

liquidazione dell'indennità di riscatto nella misura prevista dall'art. 13 DPR 1902/1973, ratione temporis applicabile, con ogni conseguente statuizione a carico dell'INPS.

II)- L'INPS ha dedotto la correttezza del suo operato, ha precisato di attendere comunque notizie dal polo amministrativo competente e ha chiesto il rigetto.

III)- Con ordinanza n. 121 del 2024 il Giudice ha disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, sul seguente quesito: 1)- sulla base della documentazione in atti, proceda il c.t.u. alla quantificazione dell'onere dovuto dal ricorrente per il riscatto -ai fini del trattamento pensionistico- del corso di laurea in giurisprudenza, di cui alla domanda del 14 giugno 1994.

IV)- Dopo lo scambio di memorie e il deposito della relazione del c.t.u., all'udienza del 29 luglio 2025, udite le parti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta ex art. 167, comma 1, c.g.c. per il deposito della sentenza.

DIRITTO

Il ricorso va respinto.

Va preliminarmente precisato che il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti non ha struttura impugnatoria e non è preordinato all'annullamento degli atti adottati dall'amministrazione, in relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio. Esso si sostanzia, piuttosto, in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, nel cui ambito il Giudice contabile è munito di

giurisdizione esclusiva e, in quanto tale, estesa a tutte le questioni inerenti l'an e il quantum della pensione.

Ciò significa che non rilevano, di per sé, i vizi dell'atto o del procedimento che ha condotto al provvedimento di diniego del trattamento richiesto, ma piuttosto dovrà essere valutato se la parte ricorrente sia effettivamente titolare del diritto vantato e, quindi, dovrà essere valutata l'effettiva sussistenza degli elementi costitutivi del diritto al trattamento pensionistico.

Tanto premesso, occorre osservare che la presente controversia verte sull'interpretazione dell'art. 13 del DPR 1092 del 1973, la cui applicazione è invocata dal ricorrente, al fine di pervenire alla quantificazione dell'onere di riscatto in minore misura rispetto a quanto determinato dall'INPS con il provvedimento impugnato.

In ordine al trattamento pensionistico dei dipendenti delle Poste Italiane assunti prima della privatizzazione dell'Ente, sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti.

Invero, il decreto legge 1 dicembre 1993, n. 4871, "*Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero*", convertito in legge, con modificazioni, con L. 29 gennaio 1994, n. 71, nell'art. 6 prevede che: "6. *Ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipulazione di un nuovo contratto. 7. A decorrere dal 1° agosto 1994, al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l'ente «Poste Italiane» provvede, all'atto del collocamento a riposo o delle dimissioni e salvi i diritti*

acquisiti, l'Istituto postelegrafonici, applicando le norme previste per il personale statale. Per il personale proveniente dai ruoli tradizionali degli uffici principali collocato a riposo a decorrere dalla predetta data, l'onere relativo al trattamento di quiescenza e di previdenza sarà ripartito fra il Ministero del tesoro, l'INPDAP e l'Istituto postelegrafonici in misura proporzionale alla durata del servizio prestato presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente «Poste Italiane".

Successivamente le competenze dell'Istituto Postelegrafonici e dell'INPDAP sono state assorbite dall'INPS.

Ciò premesso, l'art. 13 del DPR 1092 del 1973 invocato dal ricorrente prevede che: "*Il dipendente civile al quale sia stato richiesto, come condizione necessaria per l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di perfezionamento può riscattare in tutto o in parte il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, verso corresponsione di un contributo pari al 6 per cento9 , commisurato all'80 per cento dello stipendio spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione alla durata del periodo riscattato. Se la domanda è presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo è commisurato all'80 per cento dell'ultimo stipendio. Il riscatto può essere esercitato per i periodi di studio decorrenti dall'inizio dell'anno accademico di iscrizione*".

In materia di riscatti previdenziali è poi intervenuto l'art. 2 del Decreto legge 01/10/1982, n. 694, convertito in legge, con modificazioni, con L. 29 novembre 1982, n. 881, che così dispone: "4.

Il contributo per il riscatto del periodo di corso legale di laurea, da corrispondersi dal personale civile dello Stato, per le domande presentate ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è calcolato sulla base di coefficienti attuariali da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro e deve essere non inferiore, a parità di trattamento retributivo, a quello determinato ai sensi del precedente comma 5. Le disposizioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a quanti, muniti di diploma di laurea, si trovino inquadrati in una carriera direttiva dello Stato anche se tale diploma sia stato considerato, ai fini degli sviluppi di carriera, successivamente alla immissione in servizio. L'esercizio della facoltà di riscatto resta limitato ai periodi di studio non contemporanei ai servizi civili e militari, di ruolo e non di ruolo, considerati utili agli stessi fini per effetto di disposizioni diverse".

L'art. 2 del Decreto legge 01/10/1982, n. 694 va dunque coordinato con l'art. 13 del DPR 1092 del 1973, nel senso che per le domande di riscatto presentate dopo l'entrata in vigore del summenzionato decreto nel 1982, la quantificazione dell'onere deve avvenire sulla base dei coefficienti stabiliti da un apposito decreto ministeriale, che nella specie consiste nel D.M. 9 maggio 1992.

Il punto dirimente sta pertanto nel verificare se l'ente previdenziale abbia fatto corretta applicazione delle richiamate disposizioni e, precisamente, dei criteri posti dal citato decreto ministeriale.

Al riguardo, il Decidente concorda con le valutazioni e i conteggi svolti dal c.t.u. dott. Marco Vasta in risposta al quesito posto con l'ordinanza n. 121 del 2024: "*1)- sulla base della documentazione in atti, proceda alla quantificazione dell'onere dovuto dal ricorrente per il riscatto -ai fini del trattamento pensionistico- del corso di laurea in giurisprudenza, di cui alla domanda del 14 giugno 1994*".

Il c.t.u. ha puntualmente indicato i parametri di calcolo, individuandoli nel Decreto Ministeriale del 9 maggio del 1992 e nell'art. 2 del Decreto Legge n. 694 del 1982.

Non è quindi condivisibile l'interpretazione offerta dalla parte ricorrente, secondo cui il comma 5 del citato art. 2 del D.L. n. 694 del 1982 comporterebbe sostanzialmente l'ultrattività dei criteri posti dall'art. 13 del DPR 1092 del 1973. Invero, il Giudice osserva che, se fosse fondata tale tesi del ricorrente, non si comprenderebbe la *ratio* del comma 4, che è finalizzato testualmente ad agganciare ai coefficienti fissati da decreti ministeriali la quantificazione degli oneri di riscatto. Il comma 5 del medesimo art. 2, in realtà, riguarda la platea dei soggetti destinatari dell'art. 13 del DPR 1092 del 1973.

La determinazione degli oneri legati alle domande di riscatto di laurea, tuttavia, deve avvenire in ragione dei coefficienti disposti con i decreti ministeriali adottati in virtù del summenzionato art. 2 del D.L. 694/1982.

E' determinante il fatto che il ricorrente ha presentato la domanda di riscatto nel 1994 e, dunque, quando ormai era pienamente efficace l'art. 2, comma 4, del Decreto Legge n. 694 del 1982.

Nello specifico, il dott. G., nato nel 1956, veniva assunto presso le Poste in data 1 gennaio 1988 e presentava la domanda di riscatto il 14 giugno 1994. Pertanto, sulla base dei parametri di età anagrafica di anni 38 (alla data di presentazione della domanda di riscatto) e di anni 10 come anzianità di servizio, avuto riguardo alla documentazione prodotta dall'INPS, considerato il coefficiente attuariale di 8,379, il c.t.u. ha quantificato in euro 10.659,36 l'onere di riscatto. La quantificazione operata dall'INPS, contestata dal ricorrente, è dunque esatta alla luce dei conteggi elaborati dal c.t.u.

Da ciò consegue che il ricorso va respinto.

Secondo il principio della soccombenza, il ricorrente va condannato al pagamento -in favore dell'INPS, in persona del legale rappresentante- delle spese di lite che si quantificano complessivamente in euro 950 (novecentocinquanta/00). Secondo il medesimo principio, vanno poste in via definitiva a carico del ricorrente le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate nel decreto oggi depositato, pari complessivamente ad Euro 870, (ottocentosettanta/80), oltre IVA, CP e accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-rigetta il ricorso;

-condanna il ricorrente al pagamento -in favore dell'INPS, in persona del legale rappresentante- delle spese di lite che si quantificano

complessivamente in euro 950 (novecentocinquanta/00);

-pone in via definitiva a carico del ricorrente le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate nel decreto oggi depositato, pari complessivamente ad Euro 870, (ottocentosettanta/80), oltre IVA, CP e accessori di legge;

-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza;

Così deciso in Palermo, in data 29 luglio 2025

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Depositato nei modi di legge

Palermo, 24 settembre 2025

Pubblicata 26 settembre 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)